

CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO "SPAZIO GIOCO" RIVOLTO ALLA PRIMA INFANZIA. TRIENNIO 2007/2010.

ART. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione del servizio Spazio Gioco per la Prima Infanzia per il triennio 2007/2010 che la Ditta appaltatrice dovrà rendere mediante proprio personale specializzato alle dipendenze della medesima.

ART. 2 – Descrizione del Servizio e finalità del progetto.

Il servizio intende rivolgersi ai bambini della fascia 0-3 anni e alle loro famiglie.

La decisione di partire da un'iniziativa rivolta a questa particolare utenza nasce dalla consapevolezza che i bambini di quest'età (0-3 anni) sono privi di momenti e spazi propri in cui vivere esperienze ludiche e di socializzazione; allo stesso modo i genitori si trovano spesso soli ad affrontare tutti i problemi che i bambini di quest'età comportano durante la loro crescita.

Inoltre con questo servizio ci si propone di mettere al centro dei propri obiettivi la promozione di una cultura maggiormente attenta alle esigenze dell'infanzia e rispettosa dei diritti dei bambini e delle bambine.

E' rivolto ai bambini e alle famiglie e prevede la presenza contemporanea del bambino e di un genitore o adulto di riferimento (nonno/a o baby-sitter).

Il Centro si propone quindi di:

- Offrire uno spazio per esperienze ludiche e di socializzazione ai bambini 0 – 3 anni prevenendo così il sorgere di disagi e di rischi connessi all'isolamento dei bambini e delle famiglie, favorendo la loro aggregazione spontanea.
- Sostenere le famiglie nell'esperienza educativa genitoriale ed offrire momenti di scambio e di formazione fra adulti impegnati nell'educazione di bimbi piccoli.
- Promuovere sul territorio una cultura di maggiore attenzione ai bisogni e ai diritti dell'infanzia.
- Favorire la relazione bambino adulto, in quanto sarà proprio la relazione l'unità di osservazione e di intervento degli operatori, per promuovere modalità adeguate di rapporto e risposte positive ad eventuali problemi.

ART. 3 – Descrizione delle attività

L'elemento costitutivo del servizio sarà il gioco, considerato come la modalità naturale con la quale i bambini acquisiscono nuove conoscenze, sviluppano le proprie capacità fisiche ed intellettuali, psicologiche e relazionali.

Le attività generalmente proposte avranno quindi come denominatore comune IL GIOCO proposto nelle diverse forme: libero, strutturato, motorio, simbolico, con giochi didattici, di gruppo.

Accanto al gioco verranno promossi laboratori ricreativi - espressivi ed esplorativi - costruttivi in grado di stimolare la fantasia dei bambini e di sviluppare la loro creatività.

Si prevedono inoltre momenti in cui i genitori saranno chiamati a partecipare alle attività ludico-espressive per facilitare la costruzione di relazioni educative.

Potrà quindi emergere la necessità di affrontare alcuni problemi avvalendosi della consulenza di un esperto.

Il servizio si propone anche di divenire agenzia di promozione sul territorio di iniziative tese ad affermare una cultura sempre più attenta alle esigenze dell'infanzia, alla tutela dei diritti dei bambini e l'attenzione ai loro bisogni, attraverso l'organizzazione di giornate di sensibilizzazione, la creazione di stand, la promozione di iniziative di formazione.

ART. 4 – Obblighi della ditta appaltatrice.

L'Aggiudicatario di impegna a svolgere il servizio con l'impiego del seguente personale educativo:

- N. 2 educatori professionali/ animatori , di cui n°1 con il ruolo di coordinatore, con il compito di promuovere le attività di gioco e i laboratori, stimolare la socializzazione, facilitare la comunicazione fra i bambini e gli adulti,
- N. 1 supervisore/esperto con curriculum formativo e professionale coerente con il ruolo ricoperto (diploma di laurea in scienze dell'Educazione, in psicologia, in scienze sociali ed equipollenti , ecc.) con la funzione di supervisione delle attività e delle dinamiche relazionali emerse.

Si prevedono incontri periodici di supervisione con gli operatori ed incontri con i genitori in base alle esigenze emerse.

Sarà possibile anche il coinvolgimento dei volontari e di tirocinanti sotto la guida dell'operatore.

La cooperativa aggiudicataria dovrà garantire la regolarità e continuità del servizio provvedendo all'immediata sostituzione degli operatori assenti dal servizio medesimo per qualsiasi motivo utilizzando a tal fine personale supplente dotato degli stessi requisiti prescritti per il personale titolare dell'incarico. La cooperativa dovrà garantire la sostituzione del personale ritenuto inadeguato ad esplicare le mansioni che è chiamato a svolgere previa richiesta scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.

La ditta aggiudicataria si impegna inoltre a:

- impiegare operatori in possesso dei requisiti di professionalità utili alla corretta gestione del servizio. Il Comune rimane comunque libero di chiedere la sostituzione di quei nominativi che, a suo insindacabile giudizio, non ritiene idonei al servizio.
- rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore
- Farsi carico di tutte le responsabilità comunque derivanti da sinistri o danni a persone e cose direttamente o indirettamente connessi con l'espletamento del servizio. A tale scopo la Ditta all'atto della sottoscrizione del contratto stipulerà a sue spese regolare polizza d'assicurazione con una Società assicuratrice per la copertura di danni e sinistri, per catastrofe per persone e per cose.
- Impartire istruzioni e curare l'aggiornamento tecnico e operativo del personale in relazione agli obblighi inerenti il servizio, nonché la tutela e la sicurezza dei locali e il segreto d'ufficio.
- Sollevare comunque il Comune da ogni pretesa che possa essere avanzata a qualsiasi titolo verso l'aggiudicatario dai propri dipendenti, soci, consulenti e/o collaboratori;
- Garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio affidato;
- Garantire la sostituzione degli operatori in caso di assenza superiore ad un giorno;
- Garantire, compatibilmente con le esigenze gestionali della cooperativa, la continuità delle stesse persone fisiche per l'intero periodo di contratto;
- Assicurare lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzioni degli infortuni ed igiene del lavoro (legge 626/1994), assumendosi qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del Comune o terzi, nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio.

ART. 5 – Luoghi e tempi

Il servizio verrà attivato presso gli spazi della biblioteca comunale, in locali all'uopo predisposti.

Il servizio si svolgerà per il periodo dal 17.09.2007 al 30.06.2010 per n. 2 giorni settimanali per complessive 39 settimane per ciascuna annualità per n. 2,5 ore giornaliere indicativamente nella fascia oraria 9.00 – 11.30 e n° 1 ora settimanale per le attività di programmazione/coordinamento e collegamento con il Responsabile del Servizio Assistenza Sociale.

Nel periodo di durata dell'incarico si prevedono n. 30 ore annuali per incontri di supervisione con la presenza del supervisore/esperto.

La cooperativa dovrà garantire il monitoraggio continuo dell'andamento del progetto nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi attraverso il registro delle presenze, il programma settimanale, il questionario di valutazione, gli incontri periodici con il supervisore/esperto e il Responsabile del Servizio Assistenza Sociale.

ART. 10 – Clausole di garanzia.

In caso di infrazioni commesse dalla Ditta circa la qualità e l'organizzazione dei servizi riconosciuti in un verbale redatto in contraddittorio, tra Comune da una parte e rappresentante della Ditta dall'altra, il Comune applicherà una penalità massima di €250,00.

ART. 11 – Controversie.

Qualsiasi questione dovesse insorgere tra Comune e Ditta appaltatrice in ordine alla esecuzione dei patti stipulati verrà deferita al giudizio di tre arbitri nominati: uno dal Comune, uno dalla Ditta appaltatrice e uno dal Presidente del Tribunale di Bergamo, i quali decideranno senza formalità di giudizi.

La decisione arbitrale sarà inappellabile.

Le parti rinunciano al ricorso all'autorità ordinaria.

Le spese di giudizio saranno anticipate dalla parte che avrà avanzato domanda di arbitrato.

La decisione degli arbitri si estende alle spese di giudizio.

ART. 12 – Risoluzione del contratto per inadempimento.

In caso di grave inadempienza accertata dal collegio arbitrale si farà luogo alla risoluzione del contratto d'appalto con esclusione di ogni formalità legale, convenendosi sufficiente il preavviso di tre giorni, mediante notifica a mezzo lettera.

Il comune può risolvere il presente contratto qualora, a seguito di n. 3 contestazioni scritte degli addebiti tramite raccomandate A.R., l'aggiudicatario persista nelle inadempienze rilevate.

ART. 13 – Domicilio della ditta appaltatrice.

Per tutti gli effetti del presente appalto la Ditta appaltatrice dovrà eleggere domicilio nel territorio del Comune di Villa D'Adda o in mancanza di sede appropriata presso la sede comunale. Le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate a mezzo messo comunale.

ART. 14 - Garanzia

A garanzia della regolare esecuzione dei servizi, l'aggiudicatario costituisce cauzione di €3.282,3 iva esclusa, pari al 10 % dell'importo presunto del contratto, mediante versamento in contanti presso il tesoriere dell'Ente o fideiussione rilasciata da idoneo istituto, valida per tutta la durata della convenzione. La cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita all'aggiudicatario entro 60 giorni dalla scadenza di tale termine.

Qualora l'aggiudicatario non iniziasse il servizio nei termini prescritti o non ottemperasse alla qualità del servizio fornito, sarà punibile con una penale di €100,00 per ogni giorno di ritardo o mancato servizio.

ART. 15 – Oneri a carico della Ditta.

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuno escluso, saranno a carico della Ditta, la quale assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con esclusione dell'I.V.A., con rinuncia ad ogni diritto di rivalsa, comunque derivante, nei confronti del Comune.

Il contratto verrà stipulato nella forma di atto pubblico amministrativo.

ART. 16 – Divieto di subappalto.

È fatto divieto assoluto, e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, subappaltare in tutto o in parte i servizi affidati. In tal caso, comunque, l'aggiudicatario resterà ugualmente il solo e unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione della esecuzione del servizio appaltato.

ART. 17 – Trattamento dati personali.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche si precisa che il trattamento dei dati sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.

Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento per la concessione del servizio di che trattasi.